

Corte di Cassazione

Atti

La decisione

Sussiste incompatibilità a svolgere successivamente nello stesso procedimento la funzione di interprete per il soggetto che, nell'ambito del conferimento ad altri del compito della trascrizione delle registrazioni delle conversazioni in lingua straniera intercettate, sia stato incaricato di effettuare, contestualmente e unitamente al trascrittore, la traduzione in lingua italiana di dette conversazioni.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 24 febbraio 2011 (dep. 10 maggio 2011) - LUPO, *Presidente* - CONTI, *Relatore* - Martusciello, P.M. (diff.) - XY, *ricorrente*

Il commento a prima lettura

Secondo la Cassazione, l'interprete designato *ex art.* 268 c.p.p. per la trascrizione di comunicazioni in lingua straniera, dato il suo ruolo di perito-trascrittore, non può svolgere per incompatibilità le funzioni di interprete per atti o adempimenti ulteriori del giudizio - salvo il caso di atti senza alcuna relazione con la prova rappresentata dalla perizia di trascrizione. La tesi prevalente della giurisprudenza è nel senso di escludere la piena assimilazione tra la perizia e la trascrizione di conversazioni intercettate, posto che l'art. 268, comma 7, c.p.p. - pur richiamando, a garanzia del contraddittorio, le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento di perizie - non presuppone che il trascrittore svolga un'attività propriamente peritale limitandosi allo svolgimento di un adempimento solo materiale (Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2002, Kalil, in *Mass. Uff.* 221215). Le Sezioni unite, di contro -sulla scorta di quanto sostenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 336 del 2008, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 268 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore potesse ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate, sostenendo che «non v'è dubbio che la trascrizione peritale dei colloqui costituisce una modalità di valutazione della prova più affidabile di quanto non sia l'appunto dell'operatore di polizia ed, a maggior ragione, la sintesi che può essere contenuta nei "brogliacci", posto che il perito è un esperto, dotato di apparecchiature specifiche, che opera nel contraddittorio tra le parti, eventualmente per il tramite di consulenti, che fornisce una trascrizione letterale, ma anche indicazioni ulteriori, quando necessarie (intonazione della voce, lunghezza di una pausa etc.), che possono incidere sul senso di una comunicazione-, hanno valorizzato il nesso tra le caratteristiche

peritali della trascrizione ex art. 268 c.p.p. e la loro idoneità a «sostituire» l'ascolto diretto delle registrazioni, concludendo nel senso che le operazioni di trascrizione richiedono l'applicazione di tutti gli strumenti normativi di garanzia dell'attività peritale, a partire proprio dalla disciplina che regola le incompatibilità e preclude l'intercambiabilità tra funzione peritale e funzione di interpretariato.

Posta questa premessa, le Sezioni Unite ritengono che il soggetto che affianca il perito trascrittore con il compito di tradurre conversazioni in lingua straniera, vada qualificato anche esso come perito "trascrivendo il trascrittore ciò che contestualmente o antecedentemente il traduttore aveva ascoltato e riversato in lingua italiana", non essendo possibile "sceverare in concreto un'attività del traduttore che non fosse contestualmente determinante e costitutiva ai fini della trascrizione". Da qui l'assunzione del principio secondo cui «sussiste incompatibilità a svolgere successivamente nello stesso procedimento la funzione di interprete per il soggetto che, nell'ambito del conferimento ad altri del compito della trascrizione delle registrazioni delle conversazioni in lingua straniera intercettate, sia stato incaricato di effettuare, contestualmente e unitamente al trascrittore, la traduzione in lingua italiana di dette conversazioni».

Ciro Santoriello